



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Roma, - 9 OTT. 2009

DIREZIONE GENERALE

Direzione per i giochi

Ufficio 11°- Bingo
Prot. n. 2009/38628/giochi/BNG
(all. 1)

Alla SISAL BINGO S.P.A.

Via di Tocqueville Alessio n.13
20154 MILANO

OGGETTO: Convenzione di concessione del 9 ottobre 2009

e, p. c., Alla QUESTURA di Napoli
Via Medina n. 5
80133 NAPOLI

Alla SOGEI s.p.a.
Via M. Carucci, n. 99
00100 - ROMA


Si trasmette la convenzione prot. n. 2009/38626/giochi/BNG (conc. n. 317/T2/09/R), stipulata in data 9 ottobre 2009, con la quale è stata rinnovata la concessione per la gestione del gioco del Bingo.

Copia di tale atto dovrà essere esposto nella sala adibita al gioco, a disposizione del pubblico e resa ben visibile unitamente agli altri documenti indicati dall'articolo 3, comma 5, lettera i, della convenzione.

IL DIRIGENTE

f.to

Elisabetta Poso



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 2009/38626/giochi/BNG
Conc. n. 317/T2/09/R

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL GIOCO DEL BINGO

tra l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, (di seguito denominata "Aams"), con sede in Roma, piazza Mastai n. 11, c.a.p. 00153, rappresentata dalla signora Elisabetta Poso, da una parte, e, dall'altra, il signor Massimo Temperelli, procuratore, giusta procura speciale in data 30 settembre 2009, del signor Emilio Petrone, rappresentante legale della SISAL BINGO S.P.A., con sede legale in Milano (MI), Via di Tocqueville Alessio n. 13, c.a.p. 20154 (di seguito denominato "Concessionario"), titolare della convenzione di concessione n. 317/T2/07 del 04.07.2007 per la gestione del gioco del bingo nel locale sito in Napoli (NA), Via Stadera n. 138, c.a.p. 80143 (di seguito denominata "sala")

PREMESSO

che la convenzione di concessione n. 317/T2/07 del 04.07.2007, ai sensi dell'articolo 15 della stessa, ha durata fino alla data del 20.10.2009 e che il Concessionario ne ha richiesto il rinnovo in conformità alle modalità stabilite con decreto direttoriale 4 dicembre 2006;

che la concessione per la gestione del gioco del Bingo è regolata dai seguenti provvedimenti e atti amministrativi:

1. decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, regolamento recante norme per l'istituzione del gioco "Bingo" ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
2. direttiva 12 settembre 2000 del Ministero delle Finanze;
3. articolo 7 del Decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 254;
4. decreto direttoriale 21 novembre 2000, concernente approvazione della convenzione-tipo tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e i concessionari del gioco del Bingo;
5. decreto direttoriale 16 novembre 2000 concernente approvazione del regolamento di gioco, e successive modificazioni ed integrazioni;

6. decreto direttoriale 16 novembre 2000 concernente approvazione delle specifiche tecniche delle apparecchiature di gioco e degli strumenti informatici da adottarsi da parte dei concessionari del gioco del Bingo, e successive modificazioni ed integrazioni;
7. decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001 concernenti approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale Bingo;
8. decreto direttoriale 17 giugno 2003, concernente determinazioni in materia di trasferimento dei locali delle sale-bingo;
9. decreto direttoriale 1° aprile 2004 concernente regolamento del gioco del Bingo con interconnessione telematica;
10. decreto direttoriale 18 gennaio 2007, concernente individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
11. decreto direttoriale 20 aprile 2007, disposizioni in materia di pubblicità dei premi speciali assegnati;

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto della concessione)

1. Le attività oggetto della concessione sono tutte quelle finalizzate allo svolgimento del gioco nella sala sita in Napoli (NA), Via Stadera n. 138, c.a.p. 80143 secondo le modalità di cui ai regolamenti indicati in premessa.

Art. 3

(Obblighi e divieti per il concessionario)

1. La gestione del gioco oggetto della concessione deve essere effettuata con la massima diligenza all'interno della sala assicurando una idonea presenza di personale, correlato all'ampiezza della sede e al numero dei posti di gioco.

2. Per tutta la durata della concessione, il concessionario deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e le autorizzazioni amministrative previste per l'uso cui è destinata la sala, pena la revoca della concessione.

3. La sala deve presentare le caratteristiche di luminosità, aerazione, condizioni igieniche e di decoro adeguate all'esercizio delle attività oggetto della concessione nonché conformi alle indicazioni al riguardo fornite di volta in volta da Aams. Essa non può essere dedicata all'esercizio di altri giochi.



4. Il concessionario è tenuto ad adeguarsi agli eventuali canoni di uniformità, di identità di marchio e di logo, anche in materia di modulistica, così come stabilito da Aams.

5. Il concessionario si obbliga altresì:

a) all'integrale rispetto della presente convenzione, delle disposizioni indicate in premessa, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e di tutte le norme di legge e le disposizioni di ogni altra autorità vigenti in materia, presenti o future;

b) a provvedere alle dotazioni della sala, mediante la puntuale realizzazione dei lavori e l'installazione degli strumenti informatici e multimediali conformi alle specifiche tecniche definite da Aams, nonché ad ogni intervento per il miglioramento tecnico e gestionale per garantire lo sviluppo del gioco nell'interesse erariale;

c) a procedere alla manutenzione del locale e delle attrezzature e al loro adeguamento, ogni qual volta si renderà necessario secondo quanto disposto da Aams;

d) a garantire l'espletamento del gioco in conformità alle disposizioni contenute nei regolamenti indicati in premessa ed a quelle che saranno di volta in volta emanate da Aams;

e) a garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno;

f) a tenere esposti nei propri locali a disposizione del pubblico e rendere ben visibili il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, i decreti direttoriali concernenti i regolamenti di gioco indicati in premessa, copia dell'atto di concessione, copia della licenza di pubblica sicurezza, l'elenco di cui al decreto 20 aprile 2007;

g) ad assicurare l'informativa al pubblico della presenza nella sala di sistemi di ripresa televisiva, a circuito chiuso, limitatamente alle operazioni di estrazione delle palline;

h) a corrispondere ai prestatori d'opera dipendenti gli stipendi, i salari e le indennità accessorie previste dai contratti collettivi di lavoro, a corrispondere l'indennità di licenziamento, ad adempiere alle prescrizioni di legge in materia di assicurazioni sociali ed obblighi previdenziali, nonché ad ogni altro obbligo previsto per i datori di lavoro;

i) a consentire l'accesso alla sala e alla relativa documentazione amministrativa al personale di Aams per l'effettuazione delle ispezioni, verifiche e controlli previsti dalle vigenti disposizioni di legge, anche al di fuori dell'orario di funzionamento della stessa.

6. Al concessionario è fatto divieto di:

a) svolgere il gioco in difformità da quanto stabilito dai regolamenti indicati in premessa;

b) svolgere o far svolgere nella sala altri giochi;

c) esercitare la gestione del gioco in locali diversi dall'unica sede autorizzata della Sala;

d) trasferire ad altri la concessione senza il preventivo assenso di Aams.

Art. 4

(Compenso del concessionario)

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per l'esercizio delle attività relative alla gestione del gioco del Bingo è riconosciuto al concessionario un compenso pari all'incasso lordo, dedotti il prelievo erariale sulle cartelle, la somma da



distribuire in premi e la quota spettante all'affidatario del controllo centralizzato del gioco di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 6 e 7 del decreto stesso.

2. Il prelievo erariale e la quota spettante all'affidatario del controllo centralizzato del gioco, sono versati anticipatamente all'atto del ritiro delle cartelle da parte del concessionario.

Art. 5

(Spese ed oneri di gestione)

1. Tutte le spese inerenti o commesse all'attività oggetto della concessione, comprese quelle relative ai locali, nonché all'acquisizione, all'installazione ed alla gestione degli strumenti informatici e multimediali e a quanto necessario per assicurare il corretto ed ordinato svolgimento del gioco, sono ad esclusivo carico del concessionario.

2. Il concessionario assume, altresì, l'onere delle eventuali perdite dipendenti dalla gestione del gioco e da ogni genere di contestazione ad esso relativa, sollevando Aams da ogni responsabilità per fatti imputabili al concessionario stesso.

Art. 6

(Cauzione)

1. Il concessionario presta, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, la cauzione definitiva a mezzo di fidejussione bancaria a "prima richiesta" o polizza assicurativa di euro 516.456,89 per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi. La garanzia ha durata pari a quella della concessione, aumentata di due anni.

Art. 7

(Trasferimento della concessione)

1. Il trasferimento della concessione è consentito, previo assenso di Aams, a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa.

Art. 8

(Trasferimento della sala-bingo)

1. La sussistenza delle condizioni per il trasferimento della sala-bingo in altri locali dovrà essere valutata e riconosciuta da Aams nell'ambito della tutela degli interessi erariali e degli altri concessionari in conformità a quanto stabilito nel decreto direttoriale 17 giugno 2003.

Art. 9

(Regole della concorrenza)

1. Qualora nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, il concessionario, direttamente oppure attraverso soggetti controllati o collegati, acquisti la titolarità di un numero di concessioni superiore al dieci per cento nell'ambito nazionale e al cinquanta per



cento nell'ambito regionale, Aams procederà alla revoca delle concessioni eccedenti la percentuale massima consentita.

Art. 10

(Responsabilità per danni)

1. Il concessionario, nel caso di inadempimento degli obblighi e violazione dei divieti posti a suo carico, è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente causati, per l'ammontare che sarà ritenuto congruo a seguito di apposita istruttoria effettuata dai competenti uffici di Aams.

Art. 11

(Sospensione non autorizzata dell'attività)

1. Salva l'applicabilità di altre sanzioni previste dalla presente convenzione, dal decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dai regolamenti di gioco indicati in premessa, la sospensione non autorizzata della attività di svolgimento del gioco, a qualsiasi titolo messa in atto dal concessionario, comporta l'applicazione di una penale, per ogni giorno di sospensione, pari al doppio del versamento medio settimanale calcolato sui dodici mesi precedenti. Nel caso in cui detta sospensione perduri per più di trenta giorni, anche non consecutivi, Aams ha facoltà di revocare la concessione.

Art. 12

(Sospensione della concessione)

1. Nei casi di particolare gravità, ovvero quando se ne ravvisi l'opportunità ai fini dell'accertamento dei fatti e della tutela dei diritti e degli interessi di Aams, può essere disposta la sospensione della concessione, con la conseguente chiusura della sala.

2. La sospensione ha effetto immediato dalla data di comunicazione al concessionario del provvedimento adottato da Aams. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la sospensione non comporta alcuna responsabilità a carico di Aams, né a carico del concessionario, il quale nulla potrà richiedere a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in cui nessuna sanzione successivamente gli venga applicata, né nei confronti dei terzi.

Art. 13

(Decadenza e revoca della concessione)

1. Aams, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dichiara la decadenza o la revoca della concessione, oltre che nei casi espressamente previsti nella convenzione, anche:

a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al bando di gara;

b) in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;

c) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse gravi violazioni delle disposizioni del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, dei decreti direttoriali indicati in premessa o della normativa tributaria;



d) quando, nei confronti del concessionario o degli amministratori della società aggiudicataria, sono adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con Aams;

e) quando viene trasferita la gestione senza il previo assenso di Aams.

2. Qualora con provvedimenti legislativi emanati dopo la data della presente convenzione, dovessero essere emanate nuove disposizioni obbligatorie in materia di gioco del Bingo o variazioni nella misura del compenso da corrispondersi ai concessionari, le norme e il compenso contemplati nella presente convenzione si intenderanno modificati in conformità, con decorrenza dall'entrata in vigore dei provvedimenti emanati. In tal caso, il concessionario, con preavviso di tre mesi, da notificare ad Aams, può recedere dalla convenzione.

3. Nessun indennizzo spetta al concessionario per effetto della anticipata cessazione a qualsiasi titolo della convenzione stessa.

Art. 14

(Elezione di domicilio)

1. Per ogni comunicazione e notificazione il concessionario elegge il proprio domicilio in Milano (MI), Via di Tocqueville Alessio n. 13, c.a.p. 20154.

2. La variazione del domicilio di cui al comma 1, è comunicata ad Aams con lettera raccomandata a/r.

Art. 15

(Durata)

1. La presente convenzione avrà durata di sei anni a decorrere dal 21 ottobre 2009.

2. La presente convenzione, mentre è impegnativa per il concessionario all'atto della sottoscrizione, lo sarà per Aams solo dopo le approvazioni di legge.

Art. 16

(Oneri fiscali)

1. Sono a carico del concessionario gli oneri fiscali presenti e futuri derivanti dal rilascio e dall'esercizio della concessione, le spese di scritturazione, copia e bollo nonché gli oneri di registrazione in caso d'uso.

Art. 17

(Risoluzione delle controversie)

1. Tutte le controversie tra Aams ed il concessionario, inerenti l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione possono essere decise da un collegio arbitrale di tre membri dei quali uno designato da Aams, uno dal concessionario ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due arbitri di comune accordo, ovvero, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, il quale nominerà



anche l'arbitro della parte che non vi abbia provveduto nel termine indicato nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale. Resta salva la facoltà della parte nei cui confronti è rivolto l'invito di declinare la competenza arbitrale.

2. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. L'arbitrato avrà sede in Roma. Il collegio arbitrale emetterà il proprio lodo entro centottanta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dell'ultimo arbitro. Il termine può essere prorogato una sola volta, su decisione del collegio e per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni.

3. La controversia insorta non è causa che possa giustificare il mancato rispetto di alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Art. 18

(Comunicazioni e rinvii)

1. Ove non diversamente disposto, le comunicazioni di Aams sono valide anche se effettuate per telegramma, fax o posta elettronica.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle previsioni di legge vigenti in materia.

Roma, li

9 OTT. 2009

Per l'Amministrazione
f.to
Elisabetta Poso

Il Concessionario
f.to
Massimo Temperelli

Ai sensi dell'articolo 1341 e seguenti del codice civile, le parti specificamente approvano le seguenti clausole: articoli 3; 5, comma 2; 8; 10; 11; 12; 16; 17.

Per l'Amministrazione
f.to
Elisabetta Poso

Il Concessionario
f.to
Massimo Temperelli